

## Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33

### Consiglio di Stato

#### Condizioni di fruibilità del beneficio

#### - oneri probatori

26. Ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del dipendente pubblico, si deve ritenere adeguatamente provata la sussistenza del requisito dell'esclusività e della indispensabilità in ordine alla assistenza al proprio congiunto, nel caso il dipendente dimostri che altro congiunto, pur configurandosi astrattamente idoneo ad assistere, abbia oggettive difficoltà ad assicurare quotidianamente le necessarie cure al disabile.

Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27-07-2007 (ud. del 03-04-2007), D.F.P. c. Ministero dell'Interno